

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **50/1964** (ECLI:IT:COST:1964:50)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AMBROSINI** - Redattore: - Relatore: **BENEDETTI**

Udienza Pubblica del **18/03/1964**; Decisione del **04/06/1964**

Deposito del **16/06/1964**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **2154**

Atti decisi:

N. 50

ORDINANZA 4 GIUGNO 1964

Deposito in cancelleria: 16 giugno 1964.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 157 del 27 giugno 1964.

Pres. AMBROSINI - Rel. BENEDETTI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, promossi con nove ordinanze emesse il 9 aprile 1963 dal Tribunale di Genova nei procedimenti civili vertenti tra Dini Vando, Zurli Vittorio, Scovenna Emilio, Rollero Arturo, Perego Ettore, Allavena Oreste, Faveto Angelo, Acerbo Giovanni e Bianchi Angelo contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritte ai nn. da 132 a 140 del Registro ordinanze 1963 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 187 del 13 luglio 1963.

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Dini Vando ed altri;

udita nell'udienza pubblica del 18 marzo 1964 la relazione del Giudice Giovanni Battista Benedetti;

uditi gli avvocati Giambattista Lazagna e Manlio Donati, per Dini Vando ed altri;

Ritenuto che Dini Vando, Zurli Vittorio, Scovenna Emilio, Rollero Arturo, Allavena Oreste e Bianchi Angelo, impiegati delle Ferrovie dello Stato, Acerbo Giovanni, Faveto Angelo e Perego Ettore, impiegati del Consorzio autonomo del porto di Genova, chiedevano all'Istituto nazionale della previdenza sociale che i contributi obbligatori per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia versati durante il servizio non di ruolo, da essi riscattato per intero ai fini del trattamento di quiescenza a carico delle rispettive amministrazioni, fossero trasferiti nell'assicurazione facoltativa ai sensi dell'art. 25, comma secondo, del Regolamento approvato con R.D. 28 agosto 1924, n. 1422;

che l'Istituto respingeva tali richieste in quanto che i suddetti contributi, divenuti indebiti per effetto del riscatto del servizio non di ruolo, non potevano essere considerati come versamenti facoltativi ma dovevano essere restituiti a coloro che li avevano corrisposti;

che in seguito a ciò gli interessati convenivano in separati giudizi l'Istituto davanti al Tribunale di Genova per sentirlo condannare alla corresponsione della pensione facoltativa;

che nel corso di tali giudizi l'I.N.P.S. sosteneva, fra l'altro, che la disposizione contenuta nell'art. 25, secondo comma, del citato Regolamento sarebbe stata implicitamente abrogata e sostituita dall'art. 8, primo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, il quale dispone che i contributi indebitamente versati non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni previdenziali e della misura di esse e sono rimborsabili al datore di lavoro anche per la parte trattenuta al lavoratore, al quale deve essere restituita;

che gli attori sollevavano questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del D.P.R. n. 818 del 1957 per eccesso dai limiti della delega contenuta nell'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione;

che il Tribunale, con le nove ordinanze indicate in epigrafe, identiche nella motivazione e nel dispositivo, ha ritenuto rilevante la questione di legittimità limitandosi ad osservare, sul punto della non manifesta infondatezza, che la materia dei contributi indebiti non ha avuto nessuna regolamentazione nella legge di delega e che ai sensi dell'art. 37 della stessa legge era stata consentita al Governo esclusivamente la emanazione di disposizioni di attuazione e di coordinamento;

che nei giudizi dinanzi alla Corte si sono costituite le parti private e non si è invece costituito l'I.N.P.S. né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che la rilevanza della questione di legittimità costituzionale in tanto sussiste in quanto il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione di detta questione;

che il Tribunale ha ommesso di esaminare se i giudizi promossi dai dipendenti delle Ferrovie

dello Stato e del Consorzio autonomo del porto di Genova potessero essere definiti in base alle disposizioni contenute nell'art. 1 del D.P.R. 3 giugno 1955, n. 591, e a quelle che regolano il riscatto del servizio non di ruolo dei dipendenti del Consorzio;

che, pertanto, si rende necessario restituire gli atti al giudice a quo per una nuova valutazione sul punto della rilevanza, rispetto ai giudizi principali, della questione sottoposta alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Genova.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER
- GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.